



COMUNE DI PREDAPPIO
Provincia di Forlì-Cesena

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2024**

Approvato con delibera C.C. n. 1 DEL 15/02/2024

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Soggetto attivo

Art. 3 – Soggetto passivo

Art. 4 – Aliquote

Art. 5 – Esenzioni

Art. 6 – Efficacia

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento è adottato, nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D. Lgs. 15 settembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dal D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive integrazioni e modificazioni.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Articolo 2

Soggetto attivo

L'addizionale è dovuta al Comune di Predappio.

Articolo 3

Soggetto passivo

L'addizionale è dovuta dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Predappio alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 4

Aliquote

Per l'anno 2024 la ripartizione è fissata nel modo seguente.

- scaglione reddito fino a 28.000,00 euro, aliquota 0,60 per cento;
- scaglione reddito oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro, aliquota 0,75 per cento;
- scaglione reddito oltre 50.000,00 euro: aliquota 0,80 per cento;

Articolo 5

Esenzioni

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IRPEF di cui all'art.4 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile complessivo annuo, al fine dell'addizionale IRPEF, fino ad Euro diecimila (10.000 //00), limite al di sopra del quale l'addizionale si applica sull'intero importo.

L'esenzione opera come soglia e non franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

Articolo 6

Efficacia

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art.52 D.Lgs 446/97, il 1° gennaio 2024.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge.